

Causa S.V. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 11 ottobre 2018 (ricorso n. 55216/08)

Stato civile – Domanda di rettificazione del sesso e del nome – Durante il processo di transizione sessuale e prima del completamento dell’operazione di conversione – Diniego - Violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU - Sussiste.

Il diniego opposto dalle autorità nazionali di procedere alla modifica del nome durante il processo di transizione sessuale e prima del completamento dell’operazione di conversione costituisce una violazione da parte dello Stato convenuto del suo obbligo positivo di garantire il diritto al rispetto della vita privata.

Fatto. Il caso prende le mosse dal diniego opposto dal Prefetto di Roma di accogliere la richiesta di cambiamento di nome avanzata dalla ricorrente, motivato dal fatto che quest’ultima non aveva ancora effettuato l’operazione di conversione sessuale.

La ricorrente aveva infatti avanzato la suddetta istanza mentre era in attesa di poter effettuare l’intervento chirurgico autorizzato dal tribunale, per effettuare il quale avrebbe dovuto attendere almeno quattro anni. Ella sosteneva che, considerato il suo percorso di transizione sessuale avviato da diversi anni e tenuto conto del suo aspetto fisico, l’indicazione di un nome maschile sui suoi documenti di identità era motivo di umiliazione e di imbarazzo continuo.

Con decisione del 4 luglio 2001, il Prefetto di Roma respinse la domanda in base all’argomento secondo cui, in assenza di una decisione giudiziaria definitiva recante una rettifica dell’attribuzione del sesso ai sensi della legge n. 164 del 1982, il nome della ricorrente non poteva essere modificato¹.

Nelle more del giudizio davanti al Tar avverso la decisione del Prefetto, la ricorrente si sottopose all’intervento chirurgico per modificare i suoi caratteri sessuali, da maschili a femminili. Chiese poi al Tribunale il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso sulla base dell’articolo 3 della legge n. 164 del 1982. Con sentenza del 10 ottobre 2003, il Tribunale di Roma accolse la domanda della ricorrente e ordinò al comune di Savona di modificare l’indicazione del sesso da maschile a femminile e il nome di «L.» in «S.».

Successivamente il TAR respinse il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione del prefetto, ritenendo che quest’ultimo avesse correttamente respinto la domanda della ricorrente in quanto, in base alla legge n. 164 del 1982, la modifica dello stato civile di una persona transessuale deve essere disposta dal tribunale che si pronuncia sulla conversione sessuale.

Diritto.

Sulla violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte, chiamata a valutare se il rifiuto delle autorità di autorizzare il cambio del nome durante il processo di transizione sessuale e prima del completamento dell’operazione di conversione costituisca una violazione sproporzionata al diritto al rispetto della vita privata, ricorda che nell’ambito della regolamentazione delle condizioni necessarie per procedere al cambiamento del nome gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento. La questione principale che si pone nel caso di specie è quella di stabilire se l’Italia abbia mantenuto un giusto equilibrio nel ponderare l’interesse

¹ L’art. 3 della legge n. 164 del 1982, in vigore all’epoca dei fatti, esigeva una seconda decisione in camera di consiglio per ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso. Tale previsione è stata in seguito modificata dall’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011, che ha stabilito che la rettificazione dello stato civile può essere ordinata dal giudice con la stessa decisione che autorizza l’operazione di conversione del sesso.

generale e l'interesse privato della ricorrente a che il suo nome corrispondesse alla sua identità di genere.

Sebbene la Corte riconosca pienamente che il mantenimento del principio dell'indisponibilità, della garanzia dell'affidabilità e della coerenza dello stato civile delle persone fisiche nonché, più in generale, dell'esigenza della certezza del diritto è di interesse generale e giustifica l'introduzione di procedure rigorose allo scopo, essa, tuttavia, sottolinea che nel caso di specie il rigetto della domanda della ricorrente è stato basato su argomenti puramente formali che non tenevano affatto conto della situazione specifica dell'interessata. Le autorità non hanno infatti tenuto in considerazione che la stessa avesse intrapreso da anni un processo di transizione sessuale e che il suo aspetto fisico, così come la sua identità sociale, era già femminile da molto tempo. I giudici di Strasburgo non rinviengono l'esistenza di ragioni di interesse generale tali da impedire per più di due anni e mezzo di adeguare il nome che figurava nei documenti della ricorrente alla realtà della sua situazione sociale. La rigidità del processo giudiziario di riconoscimento dell'identità sessuale delle persone transessuali, in vigore all'epoca dei fatti, ha quindi posto la ricorrente per un periodo di tempo irragionevole in una situazione anormale che le ha ispirato sentimenti di vulnerabilità, umiliazione e ansia.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che l'impossibilità per la ricorrente di ottenere la modifica del suo nome per un periodo di due anni e mezzo per il motivo che il suo percorso di transizione non si era concluso con un'operazione di conversione sessuale costituisca una violazione da parte dello Stato convenuto del suo obbligo positivo di garantire il diritto dell'interessata al rispetto della sua vita privata. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Sull'equa soddisfazione (art. 41 CEDU). La Corte ritiene di non dover accordare somme a questo titolo, in quanto la constatazione di violazione è di per sé un'equa soddisfazione sufficiente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – relativamente all'obbligo di garantire un giusto equilibrio tra l'interesse generale e gli interessi dell'individuo: *Söderman c. Svezia* [GC], n. 5786/08, § 78.

Art.8 CEDU – relativamente al margine di apprezzamento di cui godono gli Stati nell'ambito della regolamentazione delle condizioni necessarie per cambiare i nomi delle persone fisiche: *Golemanova c. Bulgaria*, n. 11369/04, § 39, e *Henry Kismoun c. Francia*, n. 32265/10 § 31; e in riferimento all'identità di genere: *Hämäläinen c. Finlandia* [GC], n. 37359/09 § 67, e A.P., *Garçon e Nicot, c. Francia*, nn. 79885/12 e altri 2, § 123.